

DELIBERAZIONE 7 MARZO 2013
99/2013/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI BIORARI AI CLIENTI DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 marzo 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 148/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10 (di seguito: deliberazione VIS 45/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

FATTO

1. Con deliberazione VIS 45/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali AceaElectrabel Elettricità S.p.A. (da aprile 2011 ACEA ENERGIA S.p.A.), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, per la violazione degli obblighi relativi all’applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano, in particolare, l’invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l’introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10) e l’inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09), nonché l’applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7 e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l’Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto adempimento.
3. AceaElectrabel Elettricità S.p.A., con lettera 2 luglio 2010 (prot. Autorità n. 24432), ha presentato istanza di audizione finale e di accesso agli atti del procedimento, accesso evaso con nota 21 luglio 2010 (prot. Autorità n. 26314).
4. Nel corso dell’istruttoria, la società ha svolto le proprie difese presentando una memoria (prot. Autorità n. 28843 del 17 agosto 2010), corredata da documentazione di supporto, successivamente integrata con nota 25 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 35329) e relativi allegati.
5. Con nota 16 marzo 2012 (prot. n. 8119), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Con nota 12 aprile 2012 (prot. Autorità n. 11433), la società ha rinunciato all’audizione finale.
7. In data 20 aprile 2012, ACEA ENERGIA S.p.A. ha presentato la memoria conclusionale (prot. Autorità n. 12356).

8. Con note (11 febbraio 2013 e 13 febbraio 2013 prot. Autorità rispettivamente n. 5508 e n. 5832), la società ha presentato documentazione integrativa.

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. L'articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED.
10. L'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).
11. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
12. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7 e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
13. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
14. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
15. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, avrebbero dovuto inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati (e per i quali avessero ricevuto dal distributore la comunicazione dei dati di misura suddivisi per fasce):
 - ai sensi del punto 2, della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
 - ai sensi del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
16. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare, altresì, ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.

17. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 200/99), la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
18. Dall'esame delle note di ACEA ENERGIA S.p.A (prot. Autorità n. 20728 del 31 maggio 2010 e prot. Autorità n. 22742 del 17 giugno 2010) era emerso che la società:
 - i) aveva inviato l'informativa di cui all'Allegato 1, della deliberazione ARG/elt 177/09 a un numero di clienti inferiore rispetto a quelli per i quali il distributore aveva comunicato i dati di misura suddivisi per fasce nel marzo del 2010;
 - ii) aveva inviato l'informativa di cui all'Allegato A, della deliberazione ARG/elt 8/10, cioè quella relativa al penultimo periodo di fatturazione, a tutti i clienti domestici in maggior tutela fatturati nel periodo 3-10 maggio 2010 e non soltanto ai clienti che avevano già ricevuto l'informativa relativa al terzultimo periodo di fatturazione, cioè quella di cui all'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09;
 - iii) aveva inviato bollette contenenti un prospetto riepilogativo dei consumi non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce.

Argomentazioni di ACEA ENERGIA S.p.A.

19. Con riferimento al profilo di violazione *sub i*), ACEA ENERGIA S.p.A. ha ammesso (da ultimo con nota 20 aprile 2012 prot. Autorità n. 12356) di essere incorsa in errore nel rispondere, con le note del 31 maggio 2010 e 17 giugno 2010, alla richiesta di informazioni degli uffici dell'Autorità. In quell'occasione infatti AceaElectrabel Elettricità S.p.A. non aveva fornito i dati richiesti, cioè il numero di misuratori per cui, a seguito della riprogrammazione, il distributore aveva comunicato i dati di misura suddivisi per fasce – che si è appreso essere 9.159 -, bensì il numero di misuratori riprogrammati, 75.314.
20. Con la medesima nota, la società ha confermato di avere inoltrato, per un errore informatico, l'informativa di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 8/10, cioè quella relativa al penultimo periodo di fatturazione, a tutti i clienti domestici in maggior tutela fatturati nel periodo 3-10 maggio 2010 e non soltanto ai clienti che avevano già ricevuto l'informativa relativa al terzultimo periodo di fatturazione, cioè quella di cui all'Allegato 1, della deliberazione ARG/elt 177/09 (profilo di violazione *sub ii*). In precedenza (note prot. Autorità n. 28843 del 17 agosto 2010 e 25 ottobre 2010 prot. Autorità n. 35329) la società aveva illustrato e documentato le modalità per mezzo delle quali, in adempimento all'intimazione contenuta nel punto 2 della deliberazione di avvio, aveva informato la clientela dell'introduzione dei corrispettivi PED biorari: il che avveniva con l'inserimento, nei documenti di fatturazione, di un messaggio di rettifica che invitava il cliente a contattare il numero verde per ulteriori informazioni.
21. Infine, ACEA ENERGIA S.p.A. ha illustrato i motivi della difformità del prospetto dei consumi contestato da quello di cui all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 (*sub iii* precedente punto 18). Tali considerazioni

(contenute nella nota 20 aprile 2012 prot. Autorità n. 12356) si riferiscono al prospetto dei consumi inizialmente utilizzato dalla società (e allegato alla nota prot. Autorità n. 20728 del 31 maggio 2010) nonché al prospetto utilizzato dalla società a partire dalle bollette emesse il 25 maggio 2010 (prot. Autorità n. 28843 del 17 agosto 2010).

22. In particolare, la società rivendica una presunta maggiore chiarezza del prospetto da essa redatto che disaggrega i dati di consumo per fasce in sottoinsiemi del periodo di fatturazione. ACEA ENERGIA S.p.A. ha inoltre ritenuto preferibile utilizzare le espressioni “energia attiva F1”, “energia attiva F2”, “energia attiva F3” e “Energia attiva intera giornata” in luogo dell’espressione “consumo” previsto dalla deliberazione ARG/elt 112/09. La mancata aggregazione dei dati relativi ai consumi in fascia F2 e a quelli in fascia F3 si è resa necessaria, ad avviso della società, in considerazione della complessità del box “LETTURE E CONSUMI” dalla stessa società predisposto. In ogni caso ACEA ENERGIA S.p.A. ha inserito nello spazio “Comunicazioni ai clienti” un box esplicativo dell’esposizione delle letture per fasce.
23. In ogni caso, la società ritiene (nota 20 aprile 2012 prot. Autorità n. 12356) che l’obbligo di esporre in fattura i consumi per fasce secondo lo schema di cui all’Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 sia rimasto in vigore solo fino al 28 dicembre 2009 (data di emanazione della deliberazione ARG/com 202/09) o, al più, fino al 31 dicembre 2010 (in occasione dell’entrata in vigore della deliberazione ARG/com 202/09). E ciò in considerazione del fatto che il punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 impone l’inserimento del prospetto, secondo lo schema di cui all’Allegato C della medesima deliberazione, solo fino all’emanazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione ARG/com 148/08 (che ha avviato un procedimento concluso con l’emanazione della deliberazione 202/09).
24. Con note 11 febbraio 2013 e 13 febbraio 2013 (prot. Autorità rispettivamente n. 5508 e n. 5832) la società ha comunicato di avere ulteriormente modificato il prospetto dei consumi suddiviso per fasce dal settembre 2011 allegando il nuovo prospetto utilizzato.
25. In via subordinata, la società ha rappresentato (nota 20 aprile 2012 prot. Autorità n. 12356), ai fini dell’eventuale quantificazione della sanzione, la scarsa gravità del mancato adempimento agli obblighi informativi suddetti, la cessazione della violazione nonché l’opera svolta per attenuare o eliminare le conseguenze della violazione (adempimento degli obblighi informativi in ottemperanza a quanto disposto dal punto 2 della deliberazione di avvio). Infine, la società chiede di considerare, con riferimento alla personalità dell’agente, l’ammissione, da parte della stessa, dell’errore informatico occorso con riferimento al profilo della violazione *sub ii*) punto 18 - e il “fraitendimento” nel quale è incorsa la società con le note 31 maggio 2010 e 17 giugno 2010 in merito al profilo di violazione *sub i*).

Valutazione delle argomentazioni di ACEA ENERGIA S.p.A.

26. Con riferimento alla circostanza *sub i*), la società è incorsa in errore nel rispondere, con le note del 31 maggio 2010 e 17 giugno 2010, alla precedente richiesta di informazioni degli uffici dell’Autorità. In quell’occasione infatti

AceaElectrabel Elettricità S.p.A. non aveva fornito i dati richiesti, cioè il numero di misuratori per cui, a seguito della riprogrammazione, il distributore aveva comunicato i dati di misura suddivisi per fasce – che si è appreso essere 9.159 -, bensì il numero di misuratori riprogrammati, 75.314. Ne consegue che la discrasia che aveva originato la contestazione *sub i*) è oramai superata vista la coincidenza fra numero di clienti a cui la società ha inviato l’informativa di cui all’Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09 (9.159) e numero di clienti per i quali il distributore ha comunicato i dati di misura suddivisi per fasce nel marzo del 2010 (9.159).

27. Con riferimento alla circostanza *sub ii*), ACEA ENERGIA S.p.A. ha ammesso di avere inoltrato, per un errore informatico, l’informativa di cui all’Allegato A della deliberazione ARG/elt 8/10, cioè quella relativa al penultimo periodo di fatturazione, a tutti i clienti domestici in maggior tutela fatturati nel periodo 3-10 maggio 2010 e non soltanto ai clienti che avevano già ricevuto l’informativa relativa al terzultimo periodo di fatturazione, cioè quella di cui all’Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09, con ciò violando le deliberazioni richiamate.
28. Con riferimento alla circostanza *sub iii*), le argomentazioni della società volte a illustrare i motivi della difformità del prospetto inserito in bolletta rispetto all’Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 – che costituiscono pertanto ammissione dei fatti contestati - non possono essere accolte. La deliberazione ARG/elt 112/09, al punto 5, dispone che l’esposizione delle informazioni al cliente avvenga “secondo lo schema di cui all’Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”. In altre parole l’operatore avrebbe dovuto seguire lo schema contenuto nell’allegato C, schema predisposto per garantire una uniformità di esposizione dei dati da parte degli operatori e consentire così al cliente di confrontarli con facilità. La società invece ha inserito in bolletta un prospetto dei consumi difforme dall’Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 dal momento che, oltre al fatto che non era presente la *legenda* sotto il prospetto, non aggregava i dati relativi ai consumi in fascia F2 e i dati relativi ai consumi in fascia F3, rendendo non immediata la comprensione della suddivisione dei consumi nelle due fasce principali (F1 da un lato e F2 e F3 dall’altro lato), e utilizzava le espressioni “energia attiva F1”, “energia attiva F2”, “energia attiva F3” e “Energia attiva intera giornata” in luogo dell’espressione “consumo” previsto dalla deliberazione ARG/elt 112/09. A far tempo da settembre 2011 (nota 13 febbraio 2013 prot. Autorità n. 5832) la società ha invece inserito in bolletta un prospetto contenente le informazioni richieste dalla regolazione in relazione alla distribuzione dei consumi per fasce, oltre ad illustrare in calce al medesimo la differenza fra le fasce e ad utilizzare la terminologia appropriata.
29. Le argomentazioni della società sulla presunta intervenuta abrogazione dell’obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi suddivisi per fasce, di cui alla deliberazione ARG/elt 112/09, che incidono peraltro solo sulla data di cessazione della violazione, non possono essere accolte. La deliberazione ARG/com 202/09, recante “Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana”, ha infatti previsto testualmente l’inserimento nel Quadro sintetico dei consumi fatturati articolati per fasce (artt. 4 e 13 della deliberazione ARG/com 202/09), con ciò riproponendo l’obbligo *de quo*. Il documento per la

consultazione 34/09, prodromico all'approvazione della deliberazione ARG/com 202/09, dispone infatti che il Quadro sintetico deve contenere "l'eventuale suddivisione per fasce orarie, rispettando quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 112/09". Peraltro, le opzioni di bolletta proposte agli esercenti (n. 1, n. 2 e n. 3 e 4 al documento per la consultazione 34/09), sulla base delle quali è stata redatta la suddetta Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, riportano chiaramente il prospetto in discorso. Ne deriva che l'obbligo di inserire il prospetto dei consumi per fasce di cui al punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, permane anche dopo l'entrata in vigore della deliberazione ARG/com 202/09. In senso contrario non vale il richiamo dell'esercente al punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09. Tale ultima deliberazione infatti, nel prevedere il termine finale di vigenza dell'obbligo *de quo*, non poteva certo precludere all'Autorità la riproposizione dello stesso.

30. La società ha pertanto violato il punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09 fino all'agosto 2011 compreso.
31. In considerazione di quanto sopra, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento di al punto 1, lett. b, della deliberazione VIS 45/10. In particolare, a far tempo da settembre 2011 (nota 13 febbraio 2013 prot. Autorità n. 5832), la società ha invece inserito in bolletta un prospetto contenente le informazioni richieste dalla regolazione in relazione alla distribuzione dei consumi per fasce, oltre ad illustrare in calce al medesimo la differenza fra le fasce e ad utilizzare la terminologia appropriata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
33. Il presente procedimento è volto ad accertare una sola violazione: la mancata effettuazione degli adempimenti informativi preordinati all'applicazione dei corrispettivi PED biorari. L'obbligo informativo, che gli operatori erano tenuti ad adempiere entro la scadenza semestrale di cui all'art. 7, comma 10, lett. b), del TIV, si articolava infatti in diversi profili: nell'obbligo di inviare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10, le tre informative relative all'introduzione dei corrispettivi PED biorari, nonché nell'obbligo di inserire in bolletta, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione.
34. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta della società ha innanzitutto pregiudicato il diritto del cliente a ricevere, con adeguato anticipo, informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari e delle proprie abitudini di consumo. La società ha infatti violato l'obbligo di inviare le tre informative riguardanti l'introduzione dei corrispettivi PED biorari e l'obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi

suddivisi per fasce così come predisposto dall'Autorità. In particolare è fondamentale, nell'interesse dell'utente e dello sviluppo della concorrenza, che il prospetto dei consumi sia redatto in modo completo, comprensibile e uniforme (cioè redatto nel rispetto di uno standard prefissato dall'Autorità), così da consentire al cliente, attraverso la bolletta, di verificare i suoi consumi e, sulla base della suddivisione degli stessi per fasce, di orientare gli stessi, nonché di valutare la (perdurante) convenienza delle condizioni economiche praticategli.

35. In ordine alla durata della violazione, si osserva che il profilo riguardante l'inserimento in bolletta di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce non conforme all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 è, per i motivi indicati sopra, cessato a far tempo da settembre 2011 mentre è iniziato (sulla base di quanto riferito nelle note 31 maggio 2010 e 17 giugno 2010, prot. Autorità rispettivamente n. 20728 e n. 22742) nel marzo 2010.
36. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.
37. Quanto al criterio della personalità dell'agente, assume rilievo il fatto che la società, già prima dell'avvio del presente procedimento, abbia ammesso la circostanza di cui al precedente punto 18 *sub ii*). Assume altresì rilievo la circostanza che la società abbia inserito nei documenti di fatturazione un messaggio di rettifica che invitava il cliente a contattare il numero verde per ulteriori informazioni. Rileva infine il fatto che la società, ai sensi del punto 3 della deliberazione VIS 45/10, ha adempiuto all'intimazione contenuta nel punto 2 della medesima deliberazione.
38. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari, nell'anno 2009, a circa euro 693.561.289

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di ACEA ENERGIA S.p.A., del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09 e del punto 2, della deliberazione ARG/elt 177/09;
2. di irrogare, ad ACEA ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 46.000 (quarantaseimila);
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 45/10;
4. di ordinare, ad ACEA ENERGIA S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora

- nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare alla società di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad ACEA ENERGIA S.p.A., Piazzale Ostiense 2, 00154 ROMA e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni